

Quindi è evidente che, per mantenere intatto il contributo generale in entrambi i casi, la diminuzione nel prodotto dell'imposta deve porsi a carico degli altri contribuenti, e così ne viene la conseguenza necessaria, che si verifica anche oggi, che mentre, cioè, rimane fissa l'aliquota generale perchè il contributo generale non muta, si verifica invece qualche alterazione nei contributi speciali; alterazione temporanea, che non muta l'aliquota del 7 per cento, nè il contributo generale della imposta.

In conseguenza, poichè l'articolo che discutiamo corrisponde esattamente ai principii propri della materia ed al doppio concetto di stabilire un'aliquota massima e un contributo generale fisso, io credo che i dubbi posti innanzi da alcuni oratori non abbiano alcun fondamento e che la Camera possa con tranquilla coscienza votarlo.

Quanto poi all'onorevole Romeo, gli dirò che è inutile la spiegazione che egli domanda, perchè è evidente che questo articolo speciale della legge garantisce la invariabilità degli attuali contingenti per 20 anni, e che tale periodo non si può abbreviare.

Se il catasto nuovo fosse compiuto prima dei 20 anni, e venisse pubblicata prima dei 20 anni la legge nuova, che fissasse il nuovo estimo e invece dell'aliquota per avere i 100 milioni se ne fissasse un'altra, è evidente che essa andrebbe in vigore dopo il ventennio che è stabilito con l'articolo già votato dalla Camera. Sicchè qualunque dichiarazione a questo proposito mi pare inutile.

Presidente. Onorevole Canzi, ha facoltà di parlare.

Canzi. Rinunzio.

Presidente. Onorevole Romeo, ha facoltà di parlare.

Romeo. Rinunzio anch'io.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare all'onorevole Di San Giuliano.

Di San Giuliano. Io noto con molto piacere che l'onorevole ministro delle finanze, rispondendo all'onorevole Romeo, ha detto, che se le operazioni catastali venissero compiute prima del ventennio, non potrebbero applicarsi a quei compartimenti che eventualmente ne venissero aggravati, se non dopo il ventennio medesimo.

Questa dichiarazione ha molto valore, ma lo ha assai minore del testo della legge. Io non arrivo fino al punto di credere che questa risposta del ministro possa venir temperata nel resoconto, ma, ancorchè resti così come è, ha sempre minor valore del testo della legge.

Ora noi dobbiamo ricordare la storia dell'arti-

colo 47. Nell'articolo 47 (che portava, se non erro, un altro numero) mancava fino a poche ore fa l'inciso *salvo le disposizioni*, ecc., e quindi quell'articolo conteneva un affilamento chiarissimo, che per venti anni non si sarebbe aumentato alcun contingente compartimentale.

Le parole che ora si sono aggiunte: *salvo le disposizioni degli articoli seguenti*, non ostante le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, fanno nascere il dubbio, che con un'artificiosa circonlocuzione, si venga ad eludere la promessa fatta dal Governo.

Minghetti. (*Presidente della Commissione*) (*Con forza*) Protesto altamente!

Di San Giuliano. Non credo che questa sia stata l'idea del Governo, perchè sono sicuro che la Commissione non lo avrebbe seguito su questo terreno; e certo nelle persone che compongono la Commissione, trovo una garanzia contro queste possibili intenzioni del Governo.

In altri termini, è una dichiarazione di piena fiducia che faccio alla Commissione. (*Interruzione vicino all'oratore*)

Un egregio collega, interrompendomi, mi fa notare, che ho fatto questa dichiarazione perchè si è risentita la Commissione, e che se si fosse risentito il Governo, avrei estesa questa dichiarazione anche al Governo.

Dichiaro perciò che se il Governo si fosse risentito non l'avrei estesa al medesimo.

Comunque sia, qui è nell'interesse di tutti di compilare la legge nel modo più chiaro possibile. E questo articolo, signori, bisogna notarlo, ha un grande scopo patriottico, quello cioè di tranquillare alcune popolazioni del regno.

Io personalmente non me ne impensierisco perchè non credo che da questa legge nasceranno grandi alterazioni nei contingenti compartimentali; ma l'opinione mia non è molto diffusa in Italia; anzi, dall'un capo all'altro del regno prevale invece la opinione contraria. Ora, appunto perchè quest'opinione contraria è assai diffusa; appunto perchè noi, che abbiamo combattuto questa legge e che ora la riteniamo praticamente divenuta legge dello Stato, abbiamo il dovere di cercare di cooperare a vincere tutte le ripugnanze che essa desta in gran parte del paese, il Governo e la Commissione hanno alla loro volta il dovere non meno imperioso di facilitarci questo compito patriottico. Essi debbono desiderare più vivamente di quello che desideriamo noi che quelle disposizioni che possono servire a questo nobilissimo ufficio vengano redatte nel modo più chiaro possibile.

Per queste ragioni io credo che, dal momento